

REGOLAMENTO PER LE NOMINE NELLE PARTECIPATE E NEGLI ENTI TERZI



Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 20 agosto 2024

TITOLO I

Premesse

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per le nomine, le designazioni e le indicazioni dei componenti gli Organi delle società controllate o partecipate direttamente dalla Fondazione o degli Enti in cui la stessa Fondazione CRT è titolare di diritti di nomina o designazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (A.C.R.I.) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Definizioni

1. Per le nomine, designazioni e indicazioni effettuate all'interno degli Organi delle società controllate o partecipate dalla Fondazione o degli Organi degli Enti in cui la stessa Fondazione è titolare di diritti di nomina o designazione, si intendono:

- a. per *"nomine"*, quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare ai sensi dello Statuto della società o dell'Ente;
- b. per *"designazioni"*, quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in forza di accordi vigenti con uno o più altri soci;
- c. per *"designazioni congiunte"*, quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare congiuntamente ad altro/i soggetto/i;
- d. per *"struttura operativa"*, l'insieme dei dipendenti in servizio presso la Fondazione;
- e. per *"società"*, le società commerciali disciplinate dal Codice Civile dall'art. 2251 all'art. 2554 e dall'art. 2602 all'art. 2620.
- f. per *"componenti gli Organi"*, i componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo;
- g. per *"enti di cui la Fondazione stessa fa parte"*, i soggetti istituzionali o senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica.

Art. 3 Principi generali

1. Il Consiglio di Amministrazione, conformemente all'art. 18, comma 2, lett. h) dello Statuto, provvede alle nomine, designazioni o indicazioni di competenza della Fondazione nelle società strumentali controllate o nelle partecipate oppure in altri Enti in cui la Fondazione è titolare di diritti di nomina o designazione indicando figure di elevata professionalità ed in possesso dei requisiti richiesti dallo specifico incarico, in consonanza con quanto disposto dalla normativa, dallo Statuto della Fondazione e dal Codice Etico vigenti.

2. Tali nomine, designazioni o indicazioni hanno luogo secondo criteri volti a garantire la professionalità, l'onorabilità e la competenza dei soggetti prescelti, in funzione delle caratteristiche della società o dell'Ente e del ruolo da ricoprire. Le stesse avvengono nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate o dell'Ente in cui sono effettuate. Per le nomine, designazioni ed indicazioni nelle Società o Enti di primario livello verrà altresì assicurata l'autorevolezza dei soggetti prescelti.

TITOLO II

Requisiti e modalità di nomine, designazioni e indicazioni in enti e società

Art. 4 Soggetti prescelti - requisiti

1. I soggetti prescelti devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire.

2. La professionalità dei soggetti prescelti è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a. Esperienza: con il termine "esperienza" si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze (e competenze) tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione. È valutata sulla base delle posizioni precedentemente ricoperte, tenendo conto della durata dell'incarico, delle dimensioni dell'ente, delle funzioni svolte, nonché dell'effettiva pertinenza dell'esperienza maturata.

b. Disponibilità di tempo: i soggetti prescelti devono poter dedicare tempo adeguato all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente. La disponibilità di tempo sarà valutata sulla base delle dichiarazioni rese dai prescelti contenente anche l'indicazione di tutte le cariche e degli incarichi ricoperti alla data della candidatura.

c. Idoneità complessiva: motivazioni per le quali si ritiene che il soggetto potrà contribuire positivamente alla gestione dell'ente/società, anche in relazione ai settori di intervento dell'ente stesso, sulla base dei criteri sopra indicati.

3. L'onorabilità dei soggetti prescelti è volta a garantire la sana e prudente gestione dell'ente/società. Pertanto essi dovranno sottoscrivere, prima della nomina, apposita dichiarazione sostitutiva in cui attestano:

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d. di non trovarsi all'atto della designazione, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

e. di non essere stato/a condannato/a, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste: al punto b) numero 1 del presente articolo 4, comma 3 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; al punto b) numero 2 e numero 3 del presente articolo 4, comma 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

f. di non trovarsi in una o più delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 169/2020, che comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

g. di non essere legati da vincoli, fino al secondo grado incluso, di parentela, affinità o coniugio o convivenza con il Presidente o con i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione o con i membri dell'Organismo di Vigilanza o con un socio della Società di Revisione che esercita la revisione legale dei conti della Fondazione ovvero di indicare tali rapporti;

h. di non essere soci, in una o più società (ad esclusione di quelle quotate sui mercati regolamentati), con il Presidente o con i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione con i membri dell'Organismo di Vigilanza o con un socio della Società di Revisione che esercita la revisione legale dei conti della Fondazione ovvero di indicare tali rapporti;

i. di non essere componente e/o collaboratore di una associazione professionale o di una società di consulenza o di una società di revisione di cui sia componente o collaboratore il Presidente o un componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione, i membri dell'Organismo di Vigilanza o con un socio della Società di Revisione che esercita la revisione legale dei conti della Fondazione ovvero di indicare tali rapporti.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di valutazione, può ritenere non rilevante, nella fattispecie, la dichiarata parentela o cointeressenza di cui ai punti g), h) e i) sulla base di adeguata motivata deliberazione che dia conto delle specifiche ragioni che rendono opportuno e convenienti l'incarico.

4. I soggetti prescelti a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale di società controllate o partecipate dalla Fondazione devono possedere, da almeno un triennio, i requisiti richiesti dall'art. 2397, 2^a comma, c.c., al momento della nomina, designazione o indicazione a cura della Fondazione.

5. Non possono essere soggetti prescelti a ricoprire l'incarico di componente del Collegio Sindacale di società o enti controllati dalla Fondazione gli amministratori della Fondazione e delle società e degli enti controllati dalla Fondazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Fondazione e delle società e degli enti controllate dalla Fondazione e coloro che sono legati alla Fondazione o alle società e agli enti controllati dalla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

6. I soggetti prescelti, designati o indicati da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, debbono dichiarare alla Fondazione, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, né di legge, né rispetto al presente regolamento, con riguardo all'incarico che sono chiamati a ricoprire; debbono altresì dichiarare alla Fondazione – prima dell'assunzione dell'incarico - il proprio impegno a rassegnare le loro dimissioni in caso di successiva emersione di una situazione di incompatibilità anche ai sensi delle presenti procedure, fatta salva l'eventuale decadenza di legge dall'incarico.

7. Ai sensi dell'art. 10, 4^a comma, del Protocollo di Intesa ACRI / MEF, "la Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione"; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato in tali società, all'atto della designazione o della votazione.

8. I soggetti prescelti non devono essere parti in una causa pendente contro la Fondazione.

9. Non possono essere soggetti prescelti coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di

amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprono o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

10. I componenti in carica degli Organi di Amministrazione Indirizzo e Controllo della Fondazione non possono essere nominati, designati o indicati come membri di organi in società partecipate direttamente dalla Fondazione (diverse dalle società strumentali controllate) o negli Enti in cui la stessa Fondazione CRT è titolare di diritti di nomina e di designazione (diverse da Enti Strumentali o Enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti negli organi sociali), fatta eccezione per il caso in cui l'esperienza, come definita al comma 2 lettera a) del presente articolo, non renda segnatamente confacente, nell'interesse della Fondazione, la nomina, designazione o indicazione di un componente in carica degli Organi della Fondazione, salvo - in ogni caso - il rispetto degli altri requisiti di professionalità ed onorabilità. Nel caso di nomine e designazione in Enti Strumentali e nelle società strumentali potranno essere designati componenti in carica degli Organi statutari, ma questi non potranno costituire la maggioranza dell'organo di gestione.

11. Nel caso di nomine e designazione in Enti Strumentali e nelle società strumentali, i soggetti nominati dalla Fondazione non possono essere confermati nello stesso incarico per più di due mandati consecutivi nello stesso Ente, fermi i vincoli di legge e statuto dell'Ente stesso, salvo che per l'assunzione di ruoli diversi nell'ambito degli organi del medesimo Ente (es: da consigliere a direttore).

12. Non possono essere nominati, designati o indicati i soggetti che siano già stati designati da altri Soci o enti designanti nel medesimo Ente per più di un mandato.

Art. 5 Modalità di nomine, designazioni e indicazioni

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi dell'art.18, comma 2, lett. h) dello Statuto, l'effettuazione delle nomine, designazioni e indicazioni del candidato, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Presidente o i consiglieri possono proporre al Consiglio di Amministrazione uno o più candidati. La candidatura dovrà essere accompagnata da una sintetica motivazione e da un dettagliato curriculum dal quale si evincono i requisiti di professionalità di cui al precedente art. 4, comma 2, adeguati alla carica per la quale la candidatura viene presentata e altresì da una dichiarazione sostitutiva che confermi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Nella proposizione delle candidature, si dovrà tenere conto delle seguenti finalità:

- a. perseguire il bilanciamento di genere e generazionale, preferendo soggetti del genere meno rappresentato e delle fasce di età più giovani;
- b. preferire, per le designazioni in Enti che operano a livello locale, soggetti che siano espressione del relativo territorio di riferimento;

4. Delle nomine, designazioni e indicazioni effettuate il Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio di Indirizzo con cadenza semestrale al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione della Fondazione.

Art. 6 Codice Etico

1. I soggetti prescelti devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune da parte del Segretario Generale sul contenuto del Codice Etico della Fondazione, ai cui principi generali fare riferimento nell'espletamento del relativo incarico.

TITOLO III

Verifica dei requisiti

Art. 7 - Procedimento

1. La Funzione Segreteria Generale, in coordinamento con la Funzione Affari Legali, raccoglie e protocolla le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3 del presente regolamento e tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art 4, predispone un prospetto indicante i nomi dei candidati e l'indicazione di tutti i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento e trasmette la suddetta documentazione alla Commissione nomine, per le opportune valutazioni.

2. La Commissione è così composta:

- il Presidente
- 2 membri del Consiglio di Amministrazione;
- 1 membro del Collegio Sindacale;
- Il Segretario Generale, invitato a partecipare in via permanente alle sedute, senza diritto di voto.

La Commissione così composta verifica la documentazione pervenuta e la sussistenza dei requisiti dei soggetti prescelti, redigendo apposito verbale, nel quale potranno altresì essere indicati eventuali dubbi interpretativi. Detto verbale, unitamente all'intera documentazione ricevuta, viene successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione, che procede con la nomina, designazione o indicazione.

3. Le decisioni in tal modo assunte sono debitamente motivate e riportate nel relativo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di mancata accettazione in forma scritta dell'incarico da parte del soggetto nominato, designato o indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo nominativo.

Art. 8 - Monitoraggio

1. Successivamente alla nomina, designazione o indicazione, la Funzione Segreteria Generale provvederà, con cadenza annuale, a trasmettere la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, al fine di monitorare e verificare la permanenza dei requisiti richiesti.

2. La Funzione Internal Audit provvederà ad effettuare periodiche verifiche a campione sulle dichiarazioni pervenute.

TITOLO IV

Disposizioni Finali

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento non è retroattivo e entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione dell'art. 4 comma 10 che entrerà in vigore al primo rinnovo dei membri degli organi nelle società partecipate.